



AUTORITA' D'AMBITO N. 3 "TORINESE"

**OGGETTO: CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE**

OTTIMALE N. 3 "TORINESE"

L'anno duemilaquattro il giorno 11/11 del mese di Novembre alle
ore 16,00, ed il giorno _____ del mese di _____ alle
ore _____ in Torino, presso la sede dell'Autorità d'ambito, in c.so
Matteotti 32, 10121 Torino,

TRA

l'AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 "TORINESE" di cui all'art. 2 della legge Regione
Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, con sede in Torino, Corso Matteotti
32/A, P.IVA 08581830018, in nome e per conto degli Enti che l'hanno
costituita, in persona del suo Direttore Generale, Ing. Silvano Ravera, nato
a Torino, il 9 settembre 1947, domiciliato ai fini del presente atto presso
l'Autorità, il quale, in applicazione dell'art. 107 comma III lett. c) del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e dell'art. 6 del Regolamento di funzionamento
dell'Autorità, interviene in qualità di legale rappresentante della medesima;

E

la SMA TORINO S.P.A., con sede in Torino, Corso XI Febbraio 14, P.IVA
07937540016, in persona dell'Ing. Paolo Romano, nato a Lanzo Torinese
(TO), il 28/05/1943, il quale interviene al presente atto quale
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore della
medesima;

E

L'ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A., con sede in Pinerolo (TO), Via Vigone 42, P.IVA 05059960012, in persona del dr. Erminio Celestino Ribet, nato a Inverso Pinasca (TO), il 01/08/1954, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della medesima;

PREMESSO

Visto l'art. 35, legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Legge Finanziaria 2002", che detta nuove disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali, sostituendo l'art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti altresì l'art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici", convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e l'art. 4, comma 234, legge 24 dicembre 2003, n. 350, "Legge Finanziaria 2004", che integrano e modificano l'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., nonché l'art. 35, l. n. 448 del 2001, cit.;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

Vista la Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese";



Visto il Piano d'ambito, approvato con deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito del 6 dicembre 2002, n. 107, così come adeguato ai nuovi indirizzi della Conferenza dell'Autorità d'ambito con deliberazione della medesima del 27 maggio 2004, n. 169, che rappresenta lo strumento di programmazione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto altresì il Disciplinare Tecnico Unificato, approvato con deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito del 6 dicembre 2002, n. 108, che definisce gli elementi caratteristici della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Carta del servizio, approvata con deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito del 6 dicembre 2002, n. 107, che tutela gli Utenti del servizio idrico integrato quanto a modalità, standard e livelli minimi di qualità dei servizi erogati, informazioni all'utenza, procedure di reclamo e modalità di rimborso, monitoraggio della qualità del servizio, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'atto di costituzione di Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) stipulato in data 13/09/2002 con rogito Notaio Natale Nardello di Torino rep. 45025 racc.14473, con il quale la SMA Torino S.p.A., con sede in Torino, e la ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., con sede in Pinerolo, hanno deciso di costituire tra di esse Associazione Temporanea, la cui mandataria capogruppo SMA Torino S.p.A. costituisce interlocutore unico dell'Autorità d'ambito fino a quando verrà data attuazione a quanto

stabilito dall'art. 7, comma 5, l.r. n. 13 del 1997, cit., ed alla deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 27 maggio 2004, n. 173;

Richiamata la Convenzione-atto unico di riconoscimento sottoscritta dai gestori pubblici indicati nella deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito del 28 novembre 2002, n. 78 (Società e Consorzi di cui al Gruppo n. 1; Società e Consorzi di cui al Gruppo n. 2), ed il suo Allegato A2 avente ad oggetto "Prescrizioni particolari sulla prosecuzione transitoria delle gestioni esistenti a mezzo di Enti Pubblici", anch'esso sottoscritto dagli indicati soggetti gestori pubblici;

Specificato che ai fini del presente atto, con il termine "Gestore" si intendono entrambe le società sia nella loro compagine attuale sia in quella che assumeranno in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, l.r. n. 13 del 1997, cit., ed in attuazione della deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 173 del 2004, cit., e che le società assumono gli obblighi e le responsabilità derivanti dal presente atto;

Vista la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 173 del 2004, cit., con la quale è stata affidata a SMA-Torino S.p.A. e ad ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., la titolarità della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese";

Visto che con la medesima deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito è stato approvato lo schema di Convenzione di servizio di regolazione dei rapporti tra l'Autorità medesima ed il Gestore;

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato e descritto costituente parte integrante e sostanziale del


presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Capo I: Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.

1. L'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" (di seguito denominata "Autorità") affida in via esclusiva, ai sensi all'art. 113, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e della deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit., la gestione della rete e l'erogazione (di seguito sinteticamente "gestione") del servizio idrico integrato (di seguito "s.i.i.") nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" (di seguito "ATO 3"), quale individuato all'art. 2 l.r. n. 13 del 1997, cit., a SMA Torino S.p.A e ad ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., (di seguito denominate anche "Gestore" così come specificato in premessa) che accettano, con decorrenza e per durata di cui all'art. 41, alle condizioni indicate nella presente Convenzione, negli atti costituenti parte integrante e sostanziale della medesima, nonché nella deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit., e nei successivi atti che l'Autorità potrà adottare.
2. Per le gestioni del servizio idrico oggi in capo a SMA Torino S.p.A e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., che la Conferenza dell'Autorità ha riconosciuto alla prosecuzione (deliberazioni del 7 novembre 2002, n. 78, del 28 novembre 2002, n. 108, del 27 maggio 2004, n.173) il conferimento della gestione del s.i.i. costituisce nuovo e autonomo titolo giuridico in sostituzione dei precedenti.
3. Il presente atto, anche a mezzo degli atti costituenti parte integrante e sostanziale che sono qui richiamati ed incondizionatamente accettati in





ogni loro parte dal Gestore, definisce nel territorio dell'ATO 3 la gestione del s.i.i., di cui alla l. n. 36 del 1994, cit., ed alla l.r. n.13 del 1997, cit., comprensiva della captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e, a mezzo o meno di reti differenziate, per usi industriali e per tutti gli altri usi, nonché di fognatura, collettamento e depurazione di acque reflue, dell'eventuale relativa riutilizzazione, del trattamento e/o conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo degli scarichi in pubbliche fognature. La gestione del s.i.i. è definita dalle normative comunitarie, statali, regionali e dagli atti e dalle direttive dell'Autorità.

4. Il presente atto, anche a mezzo degli atti costituenti parte integrante e sostanziale, individua i destinatari, le modalità e gli standard minimi di gestione del s.i.i., gli oneri e i relativi costi, i fini di pubblico interesse e le modalità per perseguirli, le forme di coordinamento del sistema gestionale esistente.

5. Per l'alimentazione del servizio sono affidate al Gestore le fonti di approvvigionamento esistenti, attualmente utilizzate e/o indicate nel Piano d'ambito. Saranno, inoltre, affidate al Gestore, ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti suindicate quelle individuate con le modalità e alle condizioni riportate nel Disciplinare Tecnico Unificato.

6. L'Autorità conserva il controllo sul s.i.i. affidato ed ha titolo ad ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni, dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti, ed in particolare al Capo II della presente Convenzione.





Art. 2 - Condizioni dell'affidamento.

1. L'affidamento della titolarità della gestione del servizio a SMA Torino S.p.A e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ai sensi dell'art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., si afferma semprechè permanga:
- a) per SMA Torino S.p.A il vincolo del "controllo analogo" (Statuto SMA Torino artt. 13, comma III, 17, comma II e per relationem al punto n. 2 della deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit.), del capitale interamente pubblico, del mantenimento della "attività prevalente" (Statuto SMA Torino art. 13, punto I, lett. B, così come inteso al punto n. 3 della deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit.);
- b) per ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. il vincolo del "controllo analogo" (Statuto ACEA artt. 15, comma III e IV, 16, comma III, 19, 20, comma II, 25, comma I, 25, comma VI, 29, comma I, II, III, IV, V e VI), del capitale interamente pubblico, della "attività prevalente" (Statuto ACEA art. 3, comma VI, così come inteso al punto n. 3 della deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit.);
2. Il Gestore, in ragione della deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit. assume l'obbligo di garantire ai Sindaci dei Comuni soci di esperire la procedura indicata all'Allegato A a tale deliberazione, che è qui richiamato ed accettato in ogni sua parte dal Gestore, nonché a comunicare a tutti i Comuni soci i seguenti atti fondamentali entro il quindicesimo giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione: il bilancio, la relazione sulla gestione, il piano programma di attività.
3. Il Gestore, in ragione della deliberazione della Conferenza dell'Autorità n.



173 del 2004, cit. assume l'obbligo di scissione - entro l'anno - dalla propria società delle attività non a favore delle popolazioni dei Comuni soci appartenenti all'ATO 3, ogni qualvolta il bilancio dell'anno precedente evidenzi una violazione dei limiti di legge in materia di attività prevalente.

Art. 3 - Definizione del perimetro del servizio.

1. La titolarità della gestione del servizio viene conferita al Gestore per l'intero territorio dell'ATO 3, quale individuato dall'art. 2 l.r. n. 13 del 1997, cit..

2. La gestione ha effetto nei singoli Comuni dell'ATO 3 con l'acquisizione da parte dei medesimi della qualità di socio di SMA Torino S.p.A. o ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ovvero al venir meno di eventuali rapporti giuridici di concessione o di appalto in corso semprechè il Comune abbia acquisito la qualità di socio.

3. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'affidamento della titolarità della gestione del s.i.i. ha effetto nei territori dei Comuni soci con i quali il Gestore abbia proceduto alla stipulazione della convenzione di servizio prevista dall'art. 35, comma VI, l. n. 448 del 2001, cit., in conformità all'Allegato B alla deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit., che dovrà essere adeguata alle specifiche realtà locali e fatte salve le convenzioni già stipulate.

Art. 4 - Revisione del perimetro del servizio.

1. Nel caso di modificazione dei confini dell'ATO 3 ai sensi dell'art. 2, punto 5, l.r. n. 13 del 1997, cit., si intende conseguentemente revisionato il perimetro del servizio, di cui al precedente art. 3. Il Gestore accetta fin d'ora il nuovo perimetro del servizio e non potrà opporsi e/o vantare diritti



alla revisione di quanto stabilito nel presente atto.

2. Ove a seguito della modificazione dei confini siano ricompresi nell'ATO 3 nuovi e diversi Comuni, il conferimento della titolarità della gestione del servizio ha effetto nei relativi territori semprechè i Comuni abbiano acquisito la qualità di socio del Gestore entro il termine che sarà definito dalla Conferenza dell'Autorità, ovvero al venir meno di eventuali rapporti giuridici di concessione o di appalto in corso nel Comune socio.

Art. 5 - Piano d'ambito.

1. Il Piano d'ambito, approvato con deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 107, così come adeguato con deliberazione della medesima, n. 169 del 2004, cit., parte integrante e sostanziale del presente atto, costituisce lo strumento di programmazione del s.i.i. nell'ATO 3. Ne fanno parte il Piano degli Interventi, il Piano economico-finanziario e lo sviluppo tariffario, la cui accettazione costituisce accettazione dei relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.

2. Il Gestore prende atto che nel Piano d'ambito, nella presente Convenzione e negli atti costituenti parte integrante e sostanziale, sono individuati gli obiettivi qualitativi e quantitativi e le modalità di erogazione del servizio, le opere, impianti ed interventi sull'attuale sistema infrastrutturale del s.i.i. utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi.

3. Il Gestore prende atto e accetta che le previsioni del Piano d'ambito saranno revisionate e/o aggiornate periodicamente dall'Autorità secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico Unificato. Tali variazioni potranno

determinare l'eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del s.i.i. e della tariffa. Il Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna fin d'ora ad ottemperare alle intervenute revisioni e/o aggiornamenti accettandoli integralmente.

4. Il Gestore potrà proporre in sede di revisione e/o aggiornamento del Piano d'ambito tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del s.i.i. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.

5. Il Gestore è comunque tenuto in ogni caso a adeguare le attività di cui alla presente Convenzione con le disposizioni normative vigenti, nei termini da esse previsti; ove necessario il Gestore comunicherà all'Autorità la necessità di aggiornamento del Piano d'ambito determinata dall'applicazione di dette norme.

6. Il Gestore è direttamente responsabile degli adempimenti previsti nel Piano d'ambito, nella presente Convenzione e negli altri atti costituenti parte integrante e sostanziale, sia in relazione alla realizzazione degli interventi programmati, sia in relazione al conseguimento degli standard del servizio previsti. Il Gestore non potrà in alcun caso ritenersi esentato dall'integrale realizzazione di quanto previsto, fatta eccezione per eventuali cause di forza maggiore di cui al successivo art. 54.

Art. 6 - Disciplinare Tecnico Unificato.

1. Il Disciplinare Tecnico Unificato, approvato con deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 108, parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce gli elementi caratteristici della gestione del s.i.i. nell'ATO 3.

2. Le norme del Disciplinare possono essere modificate e/o integrate da parte dell'Autorità, sentito il Gestore, per meglio renderle rispondenti agli scopi. Il Gestore si impegna fin d'ora ad ottemperare alle intervenute modificazioni e/o integrazioni.

Art. 7 - Destinatari del servizio.

I residenti, abitanti o domiciliati nei Comuni dell'ATO 3, ivi comprese le attività produttive, e non domestiche in genere, di seguito chiamati Utenti, possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il s.i.i. secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto, delle normative comunitarie, statali, regionali, degli atti e delle direttive dell'Autorità.

Art. 8 - Tariffa e condizioni di fornitura.

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del s.i.i. così come descritto al precedente articolo 1, assicura la copertura integrale dei costi di gestione, inclusi gli ammortamenti degli immobilizzi realizzati con oneri a carico del Gestore (che, dunque, accetta che nessun altro compenso potrà richiedere per il servizio svolto) e si compone di tutte le voci previste nel Piano d'ambito (compresi canone funzionamento A-ATO, contributo Comunità Montane, canone Enti locali, contributo di cooperazione internazionale).

2. Il Gestore si impegna ad attenersi a quanto disposto dal punto 13 della deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 18 giugno 2003, n. 132 in merito al riversamento di una quota del fatturato fra la SMA Torino S.p.A. e la ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. fino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 5, l.r. n. 13 del 1997, cit.

3. Il Gestore prende atto che la tariffa reale media, riportata nel Piano è

stata determinata secondo le disposizioni dell'art. 13 della l. n. 36 del 1994, cit., e nel rispetto dei limiti consentiti dal Metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento di cui al Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, più oltre "Metodo".

4. La tariffa e la relativa dinamica definita nel Piano d'ambito e dalle deliberazioni della Conferenza dell'Autorità è applicata dal Gestore agli Utenti del s.i.i. dell'ATO 3 sulla base dei consumi riscontrati.

5. Con deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 132 del 2003, cit., è stata definita l'articolazione tariffaria dell'anno 2003 che costituisce la base di riferimento per le articolazioni tariffarie che verranno definite negli anni 2004 e successivi.


6. Il Gestore accetta che:

a) la tariffa reale media del Piano d'ambito per il primo anno di gestione è stabilita in 0,8468 euro/mc.;

b) per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia così come emerge dal conto economico del Piano d'ambito ed eventuali sue successive modificazioni e/o revisioni;

c) l'articolazione tariffaria per fasce di utenza e consumi è approvata annualmente con deliberazione della Conferenza dell'Autorità così come richiamato al precedente punto 4.

7. Le articolazioni tariffarie saranno applicate dal Gestore nel rispetto della presente Convenzione e delle modalità e procedure che saranno indicate nel Regolamento di Utenza del s.i.i. che l'Autorità si riserva di adottare, e che il Gestore accetta sin d'ora, nonché in accordo con l'art. 13 della l. n. 36 del 1994, cit.



8. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano d'ambito. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" effettivi, già considerata nella determinazione tariffaria.

Art. 9 - Penalizzazioni tariffarie.



1. In caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli di servizio previsti, e/o in caso di mancata o insufficiente realizzazione degli interventi programmati ed autorizzati, si procederà, con le modalità che dovranno essere stabilite in attuazione del Disciplinare Tecnico Unificato e sue successive modifiche e/o integrazioni, ad applicare le penalità tariffarie che analogamente saranno determinate; sono fatte salve le ulteriori penalità per inadempienze previste a carico del Gestore nei successivi articoli del presente atto e dalla Carta del servizio.

2. Resta stabilito che il Gestore si atterrà ai parametri di misurazione del servizio che verranno stabiliti dall'Autorità.

Art. 10 - Modalità di riscossione della tariffa.

1. La tariffa è riscossa, previa emissione di fattura, con le modalità e la periodicità prevista nel Regolamento d'utenza del s.i.i. del Gestore fino all'adozione del Regolamento d'utenza da parte dell'Autorità, che il Gestore si impegna sin d'ora ad adottare e applicare.

2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della l. n. 36 del 1994, cit., qualora i segmenti del servizio siano gestiti separatamente, la tariffa del s.i.i. è riscossa dal soggetto che gestisce il segmento di acquedotto e di cui all'art. 10 comma 3 legge n. 36 del 1994, cit., il quale provvederà al successivo riparto delle relative spettanze al Gestore.



Art. 11 - Carta del servizio e legittimazione degli Utenti.

1. Il Gestore si impegna, in conformità al D.P.C.M. 29 aprile 1999, a adottare sin da subito e rendere pubblica agli Utenti, anche per estratto con l'invio della prima fattura, la Carta del Servizio predisposta dall'Autorità ed approvata con deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 107. In caso di mancata adozione e/o applicazione immediata della Carta si applicano le penali previste dal successivo art. 48.
2. Nella Carta del servizio sono illustrati le modalità, gli standard e i livelli minimi di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, le informazioni all'utenza, le procedure di reclamo e le modalità di rimborso, il monitoraggio della qualità del servizio.
3. Oltre alle revisioni periodiche già contemplate dalla Carta del Servizio, questa verrà periodicamente revisionata e/o aggiornata, su indicazione dell'Autorità, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel Piano d'ambito e per migliorarne l'efficacia.
4. Il Gestore, nella fase di verifica o in caso di significative modifiche della Carta del Servizio, si impegna a partecipare con l'Autorità alla consultazione delle Associazioni degli Utenti, ai sensi del Protocollo d'intesa approvato dalla Conferenza dell'Autorità con deliberazione del 3 giugno 2002, n. 64, e siglato dall'Autorità con le Associazioni dei consumatori in data 1 luglio 2002, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del servizio ed al rispetto dei diritti - obblighi derivanti dalla Carta medesima.
5. L'inadempimento alle prescrizioni indicate nella Carta del Servizio, vale inadempimento parziale del servizio e, ferme restando le penalità previste

con il presente atto, gli Utenti possono ottenere il pagamento della corrispondente penale.

6. Il Gestore si impegna a verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta, e il grado di soddisfazione degli Utenti, coordinandosi con le iniziative che l'Autorità potrà intraprendere sull'argomento e riferendo all'Autorità i risultati e le relative procedure.

7. Il Gestore è tenuto verso gli Utenti all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il s.i.i. stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241; si impegna a mantenere per tutta la durata del servizio Uffici di relazione col pubblico idonei a ricevere le richieste degli Utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità dell'erogazione del s.i.i. nonché sul rispetto da parte del Gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente. Analogo servizio dovrà essere garantito anche per via informatica.

8. Il Gestore si impegna a dare immediato corso alle denunce di disservizio degli Utenti mantenendo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su-24 per tutti i giorni dell'anno, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, tenendo periodicamente informata l'Autorità.

9. Entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore presenta all'Autorità per l'approvazione un piano di organizzazione del servizio di reperibilità e pronto intervento sul territorio dell'ATO 3, in attuazione a quanto disposto dalla Carta del servizio.

Art. 12 - Oneri relativi alla gestione del s.i.i.

1. Ai sensi della l. n. 36 del 1994, cit., e del D.G.R. n. 32-9528 del 5 giugno


2003 le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio sono date al Gestore in concessione, avente contenuto comparabile a quello di un diritto reale d'uso temporaneo. Il Gestore ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla presente Convenzione, dal Disciplinare Tecnico Unificato e dai documenti correlati.

2. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore si impegna a versare a Comuni e Comunità Montane le rate dei mutui in essere, e relativi alle opere del servizio idrico, come verranno certificati dall'Autorità medesima.

3. Ogni qualvolta cessi, per qualsiasi causa, un preesistente rapporto giuridico di concessione, il Gestore si impegna a versare al gestore uscente un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati che verrà considerato nella definizione della tariffa da parte dell'Autorità.

4. Il Gestore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni in cui sono attualmente le reti e le infrastrutture oggetto del presente atto e ne assume tutti gli oneri sul piano gestionale, della manutenzione e degli investimenti.

5. Dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore è responsabile, nel perimetro di cui al precedente art. 3, del funzionamento del s.i.i. secondo le disposizioni del presente atto e ne accetta ed assume i relativi oneri ivi comprese le imposte, le tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio, così come è legittimato a chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti nelle procedure relative a pratiche ancora in corso, escludendosi comunque ogni responsabilità per danni e/o contenziosi pregressi.



6. La gestione si intende a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli Utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati dal presente atto.

Capo II: Funzioni dell'Autorità d'ambito, informazioni e controlli

Art. 13 - Poteri dell'Autorità.

1. L'Autorità determina gli indirizzi di gestione del s.i.i. con l'approvazione di Piani e Programmi e con l'emanazione di atti e direttive, compie atti di ispezione, controllo, monitoraggio e vigilanza sulla gestione stessa.

2. Gli atti e le direttive dell'Autorità e le relative modificazioni vincolano il Gestore.

Art. 14 - Direttive e atti di interpretazione.

1. L'Autorità può emanare direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto della presente Convenzione, degli atti costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto e/o di Piani e Programmi.

2. Gli Uffici dell'Autorità possono emanare atti di interpretazione delle modalità di gestione del s.i.i. e delle modalità di attuazione di Piani e Programmi, nell'ambito delle direttive stabilite dalla Conferenza dell'Autorità.

Art. 15 - Funzioni di controllo dell'Autorità.

1. L'Autorità esercita il controllo sulla gestione del servizio, sull'attività e sull'organizzazione propria del Gestore al fine di assicurare, in particolare, la corretta applicazione della tariffa del s.i.i., verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti e la corretta e puntuale

realizzazione degli investimenti, valutare l'andamento economico-finanziario della gestione e nel complesso verificare la corretta attuazione delle previsioni del Piano d'ambito, della presente Convenzione e degli atti costituenti parte integrante e sostanziale.

2. Per lo svolgimento delle suddette funzioni l'Autorità potrà definire, integrare, modificare il sistema e le procedure di controlli quali risultano già determinati nella presente Convenzione e negli atti costituenti parte integrante e sostanziale, sistemi e procedure che il Gestore con la sottoscrizione della presente Convenzione si obbliga, fin d'ora, ad accettare integralmente.

Art. 16 - Modalità di controllo.

1. L'Autorità, anche a mezzo di sistemi informativi, effettua i controlli e le verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti.

2. Il Gestore presenta all'Autorità, entro il mese di ottobre dell'anno in corso una prima relazione sull'andamento della gestione ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo, il Rapporto Informativo allegando i documenti espressamente richiesti ed esplicitati nel Disciplinare Tecnico Unificato e nelle disposizioni che saranno emanate allo scopo dall'Autorità.

3. Nel Rapporto Informativo sono indicati anche i dati tecnici, economici e statistici di gestione idonei a rappresentare il possibile sviluppo del sistema di erogazione del servizio, nonché proposte anche alternative di gestione volte ad un progressivo miglioramento.

4. Per la durata della presente Convenzione, il Gestore si obbliga a redigere per le attività di gestione del s.i.i. dell'ATO 3 una contabilità separata da assoggettarsi ad attività di revisione da svolgersi da primaria



Società a questo abilitata e inoltre a far certificare il proprio bilancio, redatto con i criteri indicati dall'art. 9 del Metodo e di quelli contenuti nella presente Convenzione, da Società abilitata che sia di gradimento dell'Autorità.

5. Il conto economico deve essere basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in forma riclassificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2425 ss., cod.civ., impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile che potranno essere impartite dall'Autorità, prescrizioni che il Gestore con la sottoscrizione del presente atto s'impegna ad accettare integralmente.

6. Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano d'ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola d'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore abbia colto le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

7. Tutte le certificazioni suddette dovranno altresì attestare che i dati comunicati dal Gestore alla Autorità siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente Convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

8. La contabilità separata relativa all'attività del Gestore inerente il presente atto, così come la relativa certificazione, devono, fra l'altro, documentare che il volume di affari sia pari almeno all'80% del volume totale di affari del Gestore stesso comprensivo della corretta attribuzione delle quote di spese generali e proventi e oneri diversi.



9. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione, all'Autorità o suoi incaricati e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, anche senza preavviso, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento.

Art. 17 - Deposito dei bilanci.

1. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione del servizio così come individuate agli artt. 3, comma 1, lett. g) e 5, comma 3, lett. c), l.r. n. 13 del 1997, cit., il Gestore deposita presso gli Uffici dell'Autorità il progetto del bilancio d'esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'organo societario che deve approvarlo.

2. L'Autorità può formulare le proprie osservazioni su tale progetto in ordine alla compatibilità con quanto previsto dal Piano d'ambito, nonché dal Programma annuale di investimento di cui al successivo art. 20.

3. Al fine di garantire il mantenimento della "attività prevalente" del Gestore nei confronti dei Comuni soci ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il Gestore deposita presso gli Uffici dell'Autorità il bilancio d'esercizio entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione, si da consentire alla Conferenza dell'Autorità, ogni qualvolta il bilancio dell'anno precedente evidenzi una violazione dei limiti di legge in materia di attività prevalente, di indicare al Gestore il trasferimento ad altre società delle attività non rivolte ai Comuni soci, ovvero l'adozione di ogni altra misura necessaria a ristabilire la "attività prevalente" nei confronti dei Comuni soci.

Art. 18 - Comunicazione dati sulla gestione.

1. Il Gestore si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché a comunicare all'Autorità tutti i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio e di cui al presente atto e agli atti costituenti parte integrante e sostanziale, nei modi e nei termini ivi previsti e/o che la stessa Autorità individuerà e richiederà nei successivi atti adottati ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Convenzione. Il Gestore si impegna, inoltre, a comunicare all'Autorità ogni altra notizia e/o informazione richiesta che la medesima ritenga utile e necessaria per la miglior comprensione di ogni aspetto della gestione del s.i.i. Resta inteso che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Convenzione e ai successivi atti, comporta l'applicazione delle penali di cui al Disciplinare Tecnico Unificato e all'art. 48 della Convenzione medesima.

2. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i Piani, Programmi e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente Convenzione.

3. Il Gestore si impegna a rendere ai soggetti competenti le comunicazioni ai sensi dell'art. 26 della l. n. 36 del 1994, cit., nonché dell'art. 11 della l.r. n. 13 del 1997, cit., dandone copia all'Autorità.

Art. 19 - Vigilanza sulla gestione.

1. L'Autorità si riserva ogni più ampia facoltà di procedere, direttamente o tramite soggetti da essa incaricati, anche senza preavviso, e anche a mezzo di sistemi informativi, a controlli, ispezioni, accessi ed ad ogni altro atto utile a verificare la gestione in relazione agli standard, generali e specifici,

di qualità e quantità, secondo le modalità ed i criteri previsti nella presente Convenzione. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto processo verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore il quale può inserire le proprie eventuali osservazioni e/o deduzioni contrarie.

2. Il Gestore, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per favorire le attività di controllo di cui al precedente comma.

3. Il Gestore si impegna a fornire ai Sindaci dei Comuni dell'ATO 3, o loro incaricati, tutte le informazioni dagli stessi richieste in ordine all'erogazione del s.i.i. agli Utenti del proprio territorio.

Art. 20 - Piano degli Interventi e Programma degli Investimenti.

1. Il Piano degli Interventi previsto dal Piano d'ambito ha ad oggetto lo sviluppo e l'ammmodernamento delle reti e degli impianti per l'intero ATO 3.

2. Il Programma annuale degli investimenti ed in particolare la realizzazione di nuove opere, ad esclusione degli interventi di manutenzione e di somma urgenza, deve essere sottoposto dal Gestore, con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento dell'Autorità approvato con deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 17 dicembre 2003, n. 152, fatte salve sue successive modificazioni e integrazioni, all'approvazione preventiva dell'Autorità, la quale ne valuta la coerenza con le previsioni del Piano d'ambito. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di somma urgenza devono essere comunicati dal Gestore all'Autorità entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'inizio della realizzazione.

3. In caso di realizzazione di opere non approvate l'Autorità si riserva il

diritto di esclusione delle stesse dalla valutazione del valore da corrispondere al termine del periodo di gestione per il subentro di un nuovo gestore.

4. Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità copia dei progetti esecutivi, della contabilità e dei certificati di collaudo. Il Gestore dovrà inoltre rispettare le condizioni per la rendicontazione dei finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari che verranno assegnati per la realizzazione degli interventi.

Art. 21 - Varianti al Piano degli Interventi.

1. L'Autorità, sentito il Gestore, si riserva il diritto di variare il Piano degli Interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti e/o per conseguire miglioramenti nell'erogazione del s.i.i.. In tal caso l'Autorità comunica al Gestore la variante, con le conseguenti variazioni al Piano economico finanziario e alle tariffe nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Autorità indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

2. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Autorità, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta.

3. Il Gestore può presentare all'Autorità domanda di variante al Piano degli

Interventi per ottemperare ai nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul Piano economico finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

4. Le eventuali varianti di cui al precedente punto 3 proposte dal Gestore sono esaminate e decise entro 6 (sei) mesi. Qualora dette varianti, a parità di investimenti e di standard del servizio, non comportino aumenti tariffari l'Autorità è tenuta a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso dall'Autorità equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 3 (tre) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio.

5. Nel caso in cui l'Autorità accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente punto 2 del presente articolo.

Capo III: Obblighi, oneri e legittimazione del Gestore

Art. 22 - Obblighi del Gestore.

1. Il Gestore si impegna, durante il rapporto oggetto del presente atto, ad attuare le direttive e gli atti di interpretazione dell'Autorità.

2. Il Gestore si obbliga al rispetto del Piano degli Interventi garantendo le

risorse a tal fine necessarie in conformità al Piano economico finanziario ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi secondo le vigenti normative.

3. Il Gestore è tenuto a collaborare con l'Autorità, ed inoltre dovrà porre in essere, con carattere di ordinarietà, tutte le attività necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant'altro richiesto dagli Enti concedenti; di tale attività il Gestore deve rendere conto all'Autorità ed è responsabile di eventuali inefficienze.

4. Per garantire il rispetto dei tempi di intervento, rapporti diretti con l'utenza e una migliore uniformità delle prestazioni del servizio, il Gestore si impegna, in attuazione del Piano d'ambito e della Carta del servizio, a realizzare presidi operativi dislocati in punti strategici del territorio in conformità al Progetto di organizzazione territoriale della gestione di cui al successivo art. 39.

Art. 23 - Ulteriori servizi.

1. Il Gestore, al fine di garantire l'efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli con la presente Convenzione ed in quanto economicamente vantaggioso, si impegna ad assumere, nei limiti della normativa vigente ed ove richiestogli dall'Autorità, la gestione di ulteriori servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati ma connessi od accessori al s.i.i. che si rendano necessari o permettano un miglioramento dei servizi ad esso affidati. I corrispettivi saranno da considerare nel conto economico del Piano d'ambito.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il Gestore deve realizzare la parte più importante della sua attività con l'ATO
3. Per la quota restante, il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, previa autorizzazione dell'Autorità, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del s.i.i., non pregiudichino l'ottimale svolgimento del s.i.i., e/o determinino maggiori costi per gli Utenti di detto servizio; il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di cui al precedente articolo 16.

Art. 24 - Canone funzionamento Autorità.

1. Il Gestore riconosce di competenza dell'Autorità ed è tenuto a versare alla stessa, per lo svolgimento delle sue funzioni, un canone annuo definito, anno per anno, dal Piano d'ambito sotto la voce "Canone funzionamento A-ATO". Siffatto importo sarà aggiornato annualmente in base al tasso annuo di inflazione programmata.
2. Il contributo dovrà essere corrisposto in due rate da versarsi entro fine giugno ed entro fine dicembre di ogni anno.
3. Per il corrente anno 2004, il canone è dovuto secondo quanto disposto dalla Convenzione-Atto unico sottoscritta dal Gestore fino alla firma del presente atto, a partire dalla quale il contributo sarà corrisposto ai sensi del presente articolo in proporzione ai giorni di decorrenza dalla data di sottoscrizione.
4. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.

Art. 25 - Altri Canoni e Contributi.

1. Oltre al Canone funzionamento A-ATO, costituiscono altresì voci della tariffa:

- il *canone agli Enti locali* a copertura complessiva dei ratei dei mutui in essere contratti dagli Enti locali per la realizzazione di opere strettamente connesse al s.i.i., come risultano dalla verifica e ricognizione dell'importo dei medesimi, effettivamente a carico degli Enti Locali stessi;

- il *canone aggiuntivo* agli Enti locali come definito con Deliberazione dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 106, e successive modifiche;

- il *contributo alle Comunità Montane* con le modalità definite con deliberazione dell'Autorità del 6 marzo 2003, n.116, ed eventuali modifiche successive.

2. Siffatti importi potranno essere oggetto di variazioni in riferimento anche all'effettivo valore della produzione risultante in sede di bilancio consuntivo.

3. I tempi e le modalità di trasferimento ai Comuni ed alle Comunità Montane dei suddetti canoni/contributi, pena la cessazione anticipata del presente affidamento ai sensi del successivo art. 51 in danno del Gestore, saranno definite di volta in volta dall'Autorità.

Art. 26 - Responsabilità del Gestore.

1. Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon andamento della gestione secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli atti costituenti parte integrante e sostanziale.

2. Il Gestore, nell'espletamento della gestione, è tenuto a adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto, dagli atti costituenti parte integrante e sostanziale nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Resta inteso che il medesimo è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative e regolamentari che potranno successivamente intervenire.

3. Grava sul Gestore, sin dalla entrata in vigore della Convenzione, la responsabilità derivante dalla gestione di tutte le opere afferenti al s.i.f. ed affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali dell'ATO 3, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo, opere che sono comunque di proprietà degli Enti locali dell'ATO 3.

4. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità e gli Enti locali che la costituiscono da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.

5. Nell'espletamento della gestione, di cui al presente atto, il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni in materia di affidamento di appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture.

Art. 27 - Esclusività della gestione.

1. Per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare la gestione del servizio affidato nel territorio dei Comuni dell'ATO 3, così come definito al precedente art. 3.

2. Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti alla condotta stradale, nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria.

Art. 28 - Controllo degli scarichi in pubbliche fognature.

1. Il Gestore, per quanto di competenza, esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature, definisce le necessarie norme tecniche con apposito Regolamento ed è legittimato al rilascio delle relative

autorizzazioni:

2. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il Gestore risponde direttamente a terzi ed alle Autorità competenti secondo le norme vigenti.

Art. 29 - Beni destinati al s.i.i.

1. Al Gestore è dato l'uso dei beni, ivi compresi opere ed impianti, necessari e funzionali all'erogazione del s.i.i., secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto.

2. Tutti i nuovi beni attinenti al servizio eventualmente realizzati direttamente dai Comuni e loro consorzi fanno parte dell'affidamento e verranno affidati al Gestore stesso, che accetta fin d'ora, e che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nella presente Convenzione.

3. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza tutte le opere, gli impianti, le apparecchiature e le canalizzazioni esistenti destinate o necessarie al servizio e quelle che saranno successivamente realizzate, nonché a garantire il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, provvedendo ad effettuare le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo, al venire meno della gestione, di trasferirli in conformità al presente atto ed agli atti costituenti parte integrante e sostanziale.

4. Il Gestore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver preso visione di tutto l'insieme dei beni afferenti la gestione del s.i.i. dell'ATO 3, senza esclusione alcuna, e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano.



5. Tutti i contratti che saranno stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che preveda che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la cessazione per qualunque causa della presente Convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall'Autorità o dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

Art. 30 - Inventario dei beni destinati al s.i.i..

1. Il Gestore tiene un libro degli inventari avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, afferenti alla gestione, annotando per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e funzionalità nonché la conformità alle norme vigenti.

2. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuovi impianti ed ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul registro degli inventari e produce effetto con la comunicazione all'Autorità, anche per estratto.

3. Di ogni opera realizzata dal Gestore in corso di rapporto devono essere riportati nel registro degli inventari:

- gli elementi necessari per consentire la valutazione tecnica e di mercato, ivi compreso il costo di costruzione desunto dalla contabilità industriale del Gestore;

- la data di realizzazione e di entrata in esercizio;

- la documentazione grafica e tecnica necessaria per l'esatta individuazione dell'opera e della sua ubicazione;

- i contributi in conto capitale da chiunque ricevuti per la realizzazione dell'opera.

4. Le Parti si danno atto che il Gestore deve provvedere alla verifica ed alla redazione di un primo inventario dei beni afferenti la gestione del s.i.i. dell'ATO 3, opere, impianti, canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio, nonché le relative immobilizzazioni tecniche, materiali ed immateriali, e le attività e passività relative al s.i.i., entro il termine di 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, sulla base delle linee metodologiche indicate, secondo quanto disposto dal Disciplinare Tecnico Unificato, dall'Autorità. Detto primo elenco provvisorio non assume valore di consistenza ai fini di legge. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penalizzazione prevista all'art. 48 della Convenzione, salvo quanto stabilito all'art. 51 della medesima. Nei 12 (dodici) mesi successivi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorità. A conclusione della procedura di inventariato il Gestore e l'Autorità si impegnano a controfirmare l'elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura.

5. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, le provviste ed i materiali vari di magazzino, ritenuti idonei e ancora destinabili al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, al prezzo di acquisto risultante da adeguata documentazione.

Art. 31 - Modalità di conduzione/uso delle opere e impianti.

1. Ai sensi di quanto disposto nel Disciplinare Tecnico Unificato, il Gestore, per l'intera durata del presente atto e fino alla riconsegna dei beni afferenti il s.i.i., è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei

beni suddetti al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità e di ogni altro intervento impreveduto.

2. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti, le canalizzazioni e tutti i beni affidati, e quelli successivamente realizzati, alle norme tecniche e di sicurezza di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'ambito di cui all'art. 5.

3. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni in uso, il Gestore potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili ed opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, la messa fuori esercizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili.

4. Ove il gestore intenda utilizzare opere, impianti e canalizzazioni relative al s.i.i. per attività diverse da quelle attinenti il servizio oggetto del presente affidamento deve chiederne preventiva autorizzazione all'Autorità, che definisce comunque le modalità e le condizioni tecnico-economiche di utilizzo.

Art. 32 - Modalità di realizzazione di nuove opere.

1. Il Gestore si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste nel Piano d'ambito e definite puntualmente nei Programmi annuali di investimento deliberati dall'Autorità.

2. Il Gestore, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel Piano d'ambito è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere



pubbliche, da quanto stabilito dal presente atto e dagli atti costituenti parte integrante e sostanziale.

3. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Piano d'ambito e delle sue revisioni e/o aggiornamenti è, dall'origine, degli Enti locali dell'ATO 3, così come definito nell'atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 32-9528 del 5 giugno 2003, cit., salvo quanto previsto dal successivo art. 52.

4. Ai sensi dell'art. 16, l. n. 36 del 1994, cit., e del Disciplinare Tecnico Unificato, è facoltà degli Enti Locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il Gestore e con l'Autorità realizzare direttamente, ovvero far realizzare dal Gestore medesimo, in tutto o in parte, le opere di adeguamento del s.i.i. Tali opere verranno affidate in concessione al Gestore con le modalità di cui al precedente articolo 12.

5. Qualora uno o più Comuni dell'A.T.O. 3 adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, e della deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 5 dicembre 2001, n. 35, preventivamente sentire il Gestore in ordine alle conseguenze derivanti all'espletamento del s.i.i.

**Art. 33 - Interventi previsti dal Piano d'ambito ed in corso di
realizzazione.**

1. Il Gestore dovrà stipulare apposite convenzioni con i Comuni e/o con i soggetti preesistenti che stanno realizzando interventi previsti dal Piano d'ambito, e che sono in corso di realizzazione.

2. Gli interventi, cui detti investimenti si riferiscono, potranno essere.

realizzati, ovvero essere portati a termine a cura e spese dei Comuni e/o soggetti preesistenti, i quali provvederanno alla gestione degli appalti, all'esecuzione dei lavori, etc. Le opere od impianti realizzati dovranno essere concessi in uso al Gestore una volta effettuato il collaudo.

Art. 34 - Restituzione di opere ed impianti.

1. Alla scadenza della presente Convenzione, in caso di anticipata cessazione dell'affidamento ai sensi degli artt. 50 e 51, così come in caso di riscatto ai sensi dell'art. 52, il Gestore consegnerà al gestore subentrante indicato dall'Autorità le opere, gli impianti e le aree destinate alla gestione del s.i.i., comprese quelle opere ed impianti realizzate direttamente dal Gestore, nonché le opere ed impianti di cui non fosse terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato d'uso e di funzionamento.

2. La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzati/finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza del presente affidamento, è effettuata d'intesa fra le Parti o, in mancanza di accordo, dal collegio arbitrale di cui successivo art. 55.

Art. 35 - Strade e beni di proprietà degli Enti locali.

1. I Comuni dell'ATO 3 si impegnano ad autorizzare il Gestore, per gli effetti della presente Convenzione e per tutto il periodo di durata della stessa, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all'effettuazione del servizio oggetto dell'affidamento medesimo o per realizzare le opere previste nei programmi

di intervento concordati, compatibilmente alle previsioni urbanistiche.

2. Ai sensi del Disciplinare Tecnico Unificato, il Gestore dovrà realizzare le suddette opere e/o interventi arrecando il minor disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori effettuati.

Art. 36 - Modalità di relazione con gli Enti Locali dell'ATO 3 in tema di autorizzazioni.

Le Parti si adoperano affinché le autorizzazioni, concessione, permessi ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerente al s.i.i., di competenza dell'Autorità o degli Enti Locali dell'ATO 3, vengano rilasciate al Gestore nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel Piano stesso, attivando gli strumenti di concertazione tra enti.

Art. 37 - Legittimazione del Gestore.

In caso di danni recati ai beni destinati alla gestione del s.i.i., il Gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza di tali beni ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.

Capo IV: Qualità del s.i.i., tutela degli Utenti

Art. 38 - Livelli di qualità del prodotto e del servizio.

1. Il Gestore si obbliga a erogare il servizio secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali e a conformare la propria attività di gestione del s.i.i. a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, osservando l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

2. Il Gestore, preso atto dei livelli di qualità del prodotto e del servizio

attuali, si impegna a garantire i livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio previsti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, punto 8, dal Piano d'ambito, dal Disciplinare Tecnico Unificato, e dalla Carta del servizio nei termini e con le modalità ivi definite, che potranno essere oggetto di modificazioni e/o revisioni da parte dell'Autorità che il Gestore con la sottoscrizione del presente atto si impegna sin d'ora ad accettare.

3. Il Gestore accetta fin d'ora gli indicatori dei livelli di servizio che verranno stabiliti dall'Autorità.

4. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio per fatto imputabile al Gestore si applicano le penalizzazioni previste di cui all'art 9 della presente Convenzione.

Art. 39 - Regolamento di utenza del s.i.i., altri Piani e Regolamenti.

1. Il Gestore prende atto che negli obblighi posti a suo carico rientra l'immediata adozione, applicazione e divulgazione agli Utenti, anche mediante invio per estratto con la prima fattura utile, del Regolamento d'utenza del s.i.i. non appena questo verrà predisposto e approvato dall'Autorità. Quest'ultimo sarà periodicamente aggiornato in accordo con il Gestore per adeguarlo alle variazioni del Piano.

2. In caso di mancata adozione e applicazione immediate del Regolamento si applicano le penali previste dall'art. 48 della Convenzione.

3. Fino all'adozione da parte dell'Autorità del Regolamento d'utenza del s.i.i., resta in vigore il Regolamento d'utenza del Gestore.

4. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore è obbligato a predisporre e a sottoporre alla preventiva approvazione dell'Autorità e degli enti pubblici eventualmente



competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e successivamente adottare, i seguenti Piani e Programmi: il Piano di emergenza per la sicurezza del servizio collettamento e depurazione dei reflui, il Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete, il Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto, il Piano di emergenza per crisi idriche, un "Manuale di gestione" redatto secondo quanto indicato nel Disciplinare Tecnico, il Programma di risparmio idrico, il Piano di gestione delle aree di salvaguardia, il Programma di monitoraggio per le reti idriche e per le reti di raccolta fognaria, il Piano di riutilizzo delle acque reflue, il Piano di verifica della pressione in rete, il Piano / programma per la verifica, controllo ed eventuale miglioramento della qualità delle acque potabili, il Piano per la precisa rilevazione ed informatizzazione delle opere e degli impianti, il Progetto di organizzazione territoriale della gestione, il Programma di Coordinamento tra Gestore e concessionari.

5. Compete al Gestore la responsabilità in ordine agli adempimenti ed agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i., compreso l'onere della redazione del Manuale della sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.

6. In sede di preventiva approvazione dei documenti di cui sopra l'Autorità può fare le valutazioni che riterrà più opportuno ed alle quali il Gestore si impegna, sin d'ora, ad attenersi in sede di adozione.

7. In caso di inottemperanza a tutto quanto sopra si applicano le stesse penalizzazioni previste dall'art. 9 punto 9 del Disciplinare Tecnico Unificato, fatto salvo comunque quanto previsto all'art. 50.

8. Il Gestore si impegna, altresì, ad aggiornare periodicamente e secondo le



tempistiche che saranno definite dall'Autorità i detti documenti, secondo le modalità di cui al comma 4 precedente.

9. Compete inoltre al Gestore la responsabilità della predisposizione e dell'adozione di piani e sistemi di sicurezza e di eventuale presidio delle captazioni idriche, degli impianti e delle reti idropotabili al fine di prevenire e proteggere la risorsa e la sua distribuzione agli Utenti da possibili atti terroristici.

10. Le parti danno atto che il Gestore ha già adottato un Sistema di Qualità e relativo manuale secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000, e che consegue la relativa certificazione rilasciata da Ente accreditato secondo le suddette norme, certificazione che il Gestore si impegna a mantenere. In caso di inottemperanza si applicano le penali di cui al successivo art. 48.

Art. 40 - Personale.

1. Il Gestore si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del s.i.i., ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie e ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico.

2. Il Gestore si obbliga a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1994 e al D.Lgs. 494/1996 e loro successive modificazioni ed integrazioni, di carattere

generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità, degli Amministratori e del personale dipendente della medesima, nonché degli Enti Locali costituenti l'Autorità, dei rispettivi Amministratori e Dipendenti, per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto del presente atto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

4. Il Gestore si impegna ad assumere alle proprie dipendenze secondo le modalità e forme previste dalla legge, entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, sentiti i lavoratori interessati ed in accordo con il Comune, i dipendenti comunali che alla data del 1° gennaio 2003 erano addetti da più di un anno in modo continuativo ed esclusivo ai segmenti del servizio idrico.

5. Al fine di garantire la continuità del servizio nella fase di subentrò nella gestione, il Gestore può chiedere ai Comuni dell'ATO 3 le prestazioni di servizi connessi con i segmenti del servizio idrico da questi ultimi svolto in precedenza, previa definizione di specifici accordi.

6. Gli oneri relativi ai servizi di cui al comma precedente saranno ad esclusivo carico del Gestore che provvederà a corrisponderli all'Amministrazione comunale, tenuto conto della loro effettiva consistenza.

7. Il Gestore si impegna, altresì, ad assumere alle proprie dipendenze il personale già dipendente presso le gestioni attualmente in atto che vengano, per qualsiasi causa, nel corso della presente Convenzione, a

cessare e a cui il Gestore medesimo subentri ai sensi del successivo art.

59. La modifica del rapporto di lavoro avviene secondo le modalità e le forme previste dalle vigenti normative.

8. Il rapporto di lavoro continua con il Gestore ed il dipendente conserva tutti i diritti, con integrale applicazione degli artt. 2112 ss., cod. civ.

9. Il Gestore non sarà tenuto a subentrare in eventuali vertenze di lavoro in corso al momento dell'assunzione del servizio né sarà obbligato a sostenere i relativi esborsi; in caso di sua non voluta solidarietà passiva il Gestore avrà integrale diritto di regresso nei confronti dei precedenti datori di lavoro.

10. Il Gestore s'impegna a garantire la presenza stabile sul territorio di presidi funzionali con personale dotato di profili professionali minimi, quali verranno concordati con l'Autorità, che il Gestore deve garantire con persone assegnate specificatamente. Il Gestore si impegna ad accettare le verifiche dell'Autorità in merito alla presenza concreta dei detti presidi e profili, nonché eventuali revisioni ed aggiornamenti di questi ultimi. Il Gestore si impegna, altresì, a reperire il personale in loco, salvo l'impossibilità di individuare figure professionali adeguate.

11. Il Gestore è tenuto all'analisi periodica dei bisogni formativi, all'elaborazione di un piano formativo annuale presso enti accreditati ed alla mappatura periodica delle competenze aziendali rispetto a quelle richieste.

12. Il Gestore prende atto del protocollo d'intenti siglato, tra l'Autorità e le Organizzazioni Sindacali, confederali e di categoria, in data 1 luglio 2002.

Capo V: Rapporto di gestione

Art. 41 - Durata, modificazione e cessazione dell'affidamento

1. L'affidamento della titolarità della gestione del s.i.i. di cui alla presente Convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione della medesima, ha termine il 31 dicembre 2023 in coerenza alla durata ventennale del Piano d'ambito.

2. Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del s.i.i. in particolare, l'Autorità si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e il contenuto degli atti costituenti parte integrante e sostanziale apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui, per effetto di dette modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste della legge per l'attribuzione della gestione del s.i.i., l'Autorità si riserva di pronunciare l'anticipata cessazione dell'affidamento di cui al presente atto.

3. Alla scadenza, ovvero in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa dell'affidamento, fermo restando quanto disposto ai sensi degli artt. 43 e art. 34 del presente atto, il Gestore si obbliga a consentire il subentro del nuovo Gestore nei modi e nei termini stabiliti dall'Autorità, assicurando tutta la collaborazione necessaria al trasferimento, anche in tempi successivi all'intervenuto passaggio di gestione.

Art. 42 - Compagine sociale del Gestore.

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il capitale sociale del Gestore è ad integrale partecipazione pubblica.

2. La compagine sociale del Gestore varia esclusivamente sulla base di quanto disposto ai precedenti artt. 3 e 4.

3. Il venir meno delle condizioni di cui ai precedenti comma 1 e 2 comporta l'anticipata cessazione dell'affidamento ai sensi del successivo art. 51 in danno del Gestore con l'incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate.

Art. 43 - Continuità del servizio dopo la scadenza.

Il Gestore, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del s.i.i., si obbliga al proseguimento della gestione, oltre il termine indicato dal presente atto e fino alla data di subentro del nuovo gestore che gli sarà comunicata dall'Autorità, senza che da ciò gli derivi diritto alcuno ad indennità aggiuntive oltre quanto già previsto nel presente atto, salvo il riconoscimento delle quote tariffarie eventualmente maturate e non riscosse, relativamente all'avvenuto periodo di prosecuzione che saranno compensate dal gestore subentrante.

Art. 44 - Divieto di sub-affidamento della titolarità della gestione del servizio.

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 45, è fatto divieto al Gestore di cedere, parzialmente o totalmente, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia con sub-concessione, sia con altro tipo di affidamento, la titolarità della gestione del s.i.i. o di segmenti della stessa, oggetto del presente atto, sotto pena dell'immediata cessazione dell'affidamento, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità

delle garanzie prestate dal Gestore medesimo.

Art. 45 - Esecuzione ed esternalizzazione di attività e di servizi del

Gestore compresi nel s.i.i.

1. Fermo quanto disposto al comma 5-ter dell'art. 113 d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il Gestore potrà procedere ad affidamenti di lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti, fermo restando la sua piena ed esclusiva responsabilità in ordine ai risultati attesi e previa comunicazione all'Autorità.

2. Negli affidamenti di cui al precedente punto 1, il Gestore indica tra l'altro:

- a) il livello minimo della qualità e della quantità degli affidamenti e le modalità di gestione degli stessi;
- b) i profili economici e i relativi criteri di adeguamento;
- c) le modalità per la valutazione, da parte del Gestore, della qualità delle prestazioni;
- d) i poteri di controllo sugli affidamenti.

3. Il Gestore potrà avvalersi, per la esecuzione di processi produttivi e gestionali di attività e servizi non essenziali, configurabili come complementari e di supporto alle attività e ai servizi principali affidatigli, di soggetti esterni. L'esternalizzazione di dette attività e servizi è realizzata dal Gestore sulla base della rilevazione della sussistenza dei seguenti presupposti, rispetto alla produzione effettuata in proprio:

- a) maggiore economicità, anche complessiva;
- b) migliore qualità delle prestazioni.

4. Il Gestore realizza i processi di esternalizzazione nel rispetto dei seguenti

principi:

- massima trasparenza nelle procedure di selezione dei soggetti cui affidare la gestione esternalizzata delle attività e dei servizi;
- razionalizzazione dei complessi di attività simili o assimilabili;
- ottimizzazione delle strategie per la riduzione dei costi con progettualità di medio-lungo periodo.

5. Il Gestore nei contratti posti in essere ai sensi dei precedenti commi dovrà espressamente prevedere che tali contratti decadranno con la cessazione dell'affidamento regolato dalla presente Convenzione.

Art. 46 - Cauzione.

1. Il Gestore costituisce, entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente atto, apposita cauzione a garanzia degli obblighi assunti, a favore dell'Autorità, mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa escutibile a prima richiesta di importo pari al 1% dei ricavi di esercizio previsti per il primo anno dal Piano d'ambito. Per gli eventuali anni successivi si provvederà all'adeguamento della cauzione mediante integrazione della medesima sulla base delle previsioni dei ricavi del Piano d'ambito.

2. Da detta cauzione l'Autorità potrà prelevare l'ammontare degli importi del canone e delle penalità per inadempienze agli obblighi al presente atto, eventualmente dovuti dal Gestore e non corrisposti nei termini previsti.

3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità, pena la cessazione anticipata dell'affidamento in danno del Gestore dopo 1 (uno) mese di messa in mora senza esito.

Art. 47 - Assicurazioni.

Il Gestore stipulerà appositi contratti assicurativi tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze, da eventi imprevedibili e comunque i danni causati nella gestione del servizio all'Autorità, agli Enti Locali che la costituiscono, agli Utenti, a terzi, e a cose.

Art. 48 - Inadempimenti e penali.

1. L'inosservanza agli obblighi di cui alla presente Convenzione e agli atti costituenti parte integrante e sostanziale sono contestati per iscritto al Gestore, con fissazione di un congruo termine per la presentazione delle necessarie giustificazioni, nonché per provvedere.

2. Il Gestore è obbligato ad eliminare nel termine indicato in apposita comunicazione dell'Autorità, che non può essere maggiore di 90 (novanta) giorni, gli inadempimenti che l'Autorità abbia rilevato nello svolgimento delle attività di gestione del s.i.i. effettuate in attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione e dal programma di servizio.

3. Entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto la Conferenza dell'Autorità definisce con atto generale la tipologia degli inadempimenti di cui al comma 2, nonché la misura delle relative penali e sanzioni cui è sottoposto il Gestore, salvo l'ulteriore maggior danno. Tale atto è soggetto a revisione da parte della Conferenza almeno ogni 2 (due) anni.

4. La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali di cui al successivo art. 55, non fanno venire meno l'obbligo del Gestore alla esecuzione delle attività richieste dall'Autorità in attuazione del presente atto, né in nessun caso, l'obbligo di garantire la continuità di servizio.

5. Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggior danno, il Gestore è tenuto



comunque al pagamento di una penale, stabilita pari allo 0,02% del fatturato previsto dal Piano d'ambito, per ogni mese o frazione di esso di ritardo, non giustificato, nell'adempimento degli atti deliberati dalla Conferenza dell'Autorità.

6. In caso di mancata adozione e/o applicazione della Carta del servizio o del Regolamento di utenza del s.i.i. nei termini previsti dagli artt. 11 e 39 della presente Convenzione, in caso di mancata o ritardata presentazione del piano di organizzazione del servizio di reperibilità e pronto intervento sul territorio dell'ATO 3 di cui all'art. 11, comma 9, in caso di mancata o ritardata redazione, nei termini previsti dell'inventario di cui all'art. 30 secondo le scadenze temporali ivi previste, così come in caso di perdita da parte del Gestore della certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9000, si applica comunque una penalizzazione pari allo 0,05% del fatturato annuo previsto dal Piano d'ambito, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 50.

7. In caso di mancato deposito del progetto di bilancio o del bilancio secondo le scadenze temporali previste dall'art. 17, si applica comunque una penalizzazione pari 0,1% del fatturato annuo previsto dal Piano d'ambito, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 50.

8. Tutte le penali previste dal presente articolo, salvo il risarcimento dell'ulterior maggior danno, sono versate da parte del Gestore all'Autorità entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della penale stessa al Gestore. In caso di mancato versamento l'Autorità può prelevare le penali direttamente dal deposito cauzionale, che il Gestore dovrà reintegrare secondo quanto stabilito all'art. 46 del presente atto.

9. Restano fermi i diritti degli Utenti di ottenere i pagamenti dei risarcimenti e delle penali per l'inottemperanza del Gestore a quanto previsto dalla Carta del servizio.

Art. 49 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali attenuanti e vengano compromesse la continuità del s.i.i., l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Autorità potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

3. Ai sensi di quanto disposto dal Disciplinare Tecnico Unificato, se il Gestore non rispetta gli standard e i tempi minimi previsti per gli interventi di manutenzione, l'Autorità ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari dopo 48 (quarantotto) ore dalla formale messa in mora rimasta senza riscontro, addebitandone i costi, fatte salve le eventuali penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni, al Gestore.

Art. 50 - Cessazione anticipata dell'affidamento per grave inadempimento.

Ove l'Autorità accerti inadempienze di rilevante gravità da parte del Gestore, l'Autorità stessa si riserva di pronunciare - previa contestazione scritta al Gestore - l'anticipata cessazione dell'affidamento della titolarità

della gestione del s.i.i. nell'ATO 3, fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dal precedente art. 48.

Art. 51 - Altre ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento.

1. L'affidamento della titolarità della gestione del s.i.i. nell'ATO 3 cessa altresì in capo a SMA Torino S.p.A o ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ovvero di entrambe:

a) qualora carico di SMA Torino S.p.A o ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. sia pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione ad altre procedure concorsuali;

b) in caso di scioglimento di SMA Torino S.p.A o ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., ovvero di impossibilità della società di proseguire l'attività, nonché per il venire meno della forma giuridica o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del s.i.i., nonché per il venir meno in capo a SMA Torino S.p.A o ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. di una delle condizioni richieste dall'art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

c) qualora SMA Torino S.p.A o ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. cedano parzialmente o totalmente la gestione del s.i.i. o segmenti della stessa in violazione dell'art. 44 della Convenzione;

d) qualora si interrompa, per colpa o dolo di SMA Torino S.p.A o ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., il servizio di acquedotto o quello di smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, per una parte significativa del territorio;

e) in caso di mancato versamento all'Autorità del canone annuale in violazione dell'art. 24 della Convenzione;



**Autorità
d'ambito
Torinese**

f) in caso di mancato trasferimento ai Comuni e alle Comunità Montane dei canoni/contributi in violazione dell'art. 25 della Convenzione;

g) in ogni altra ipotesi per la quale il presente atto, ovvero la deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit., prevedano espressamente la cessazione, o il venir meno dell'affidamento.

2. Le conseguenze dell'anticipata cessazione saranno addebitate al Gestore e l'Autorità avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

Art. 52 - Riscatto.

1. L'Autorità potrà riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 41 della presente Convenzione.

2. Il riscatto comporta la restituzione di tutti i beni afferenti il s.i.i. nell'ATO 3 in uso al Gestore, nonché degli altri beni successivamente pervenuti o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del s.i.i. (beni mobili ed immobili).

3. Nel caso di riscatto anticipato, ovvero di cessazione del presente rapporto, spetta al Gestore un'indennità nei limiti indicati al comma successivo.

4. Si conviene espressamente che l'indennità è pari al solo capitale effettivamente apportato dal Gestore dedotti gli ammortamenti effettuati fino al momento del trasferimento delle opere stesse, che verrà corrisposto dal gestore subentrante. Il gestore subentrante recupererà tali importi sulle future tariffe.

5. Il ritardo nel pagamento dell'indennità definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto BCE a carico del



**Autorità
d'ambito
Torinese**

gestore subentrante.

6. Resta esclusa qualsivoglia valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto.

7. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del s.i.i. ad esso affidato espletandolo con la massima diligenza e nel rispetto degli obblighi della presente Convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri gestori.

8. Fermo restando quanto sopra stabilito, alla cessazione del rapporto i contratti d'utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio sono trasferiti senza ulteriori oneri o corrispettivi all'Autorità o ad altri dalla stessa indicati, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati ed al buon funzionamento del servizio.

Art. 53 - Recesso.

1. E' escluso il recesso del Gestore.

2. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dandone preavviso di almeno 6 (sei) mesi al Gestore, senza che alcun onere o penale possa essere addebitato alla Autorità.

3. Il Gestore s'impegna ad assicurare comunque la continuità dell'erogazione del s.i.i. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'Autorità alle condizioni di cui al presente atto.

Art. 54 - Forza maggiore.

1. Il Gestore non sarà considerato inadempiente alle obbligazioni previste dalla presente Convenzione qualora l'adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile da circostanze di forza maggiore, accertate e riconosciute

dall'Autorità. Di queste, ogni qualvolta si verificassero, il Gestore dovrà darne comunicazione all'Autorità. A titolo esemplificativo per forza maggiore si intende qualunque evento o circostanza non prevedibile, tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso l'adempimento di uno o più degli obblighi di cui alla presente Convenzione, che non sia in alcun modo imputabile al Gestore o a sua colpa o negligenza e che sia al di fuori del controllo del Gestore, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi bellici, rivoluzioni, embarghi, provvedimenti di autorità civili o militari, terremoti, inondazioni, siccità, inquinamento delle acque degli invasi, interruzioni delle linee elettriche di alimentazione degli impianti di potabilizzazione, atti terroristici o altri gravi eventi atmosferici o calamità naturali e tutti gli eventi previsti dal Disciplinare Tecnico Unificato. L'inadempimento o il ritardo nell'adempimento saranno giustificati per tutta la durata di tali circostanze, ma la presente Convenzione continuerà a produrre ogni altro effetto.

2. Tutte le attività o gli adempimenti sospesi o interrotti ai sensi del presente articolo dovranno essere ripresi non appena la causa di forza maggiore sia venuta meno.

Art. 55 - Clausola compromissoria.

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Autorità e il Gestore, in dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del s.i.i.

2. Le Parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, qualunque controversia

tra l'Autorità ed il Gestore in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili la cui tutela non è inderogabilmente attribuita all'Autorità Giudiziaria, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle Parti e il terzo con funzioni di Presidente d'accordo fra le Parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino, che nominerà anche l'arbitro non indicato da una delle parti, su invito dell'altra, trascorsi 20 (venti) giorni dall'invito stesso.

3. Il collegio così composto opererà ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.

Art. 56 - Elezione di domicilio.

Le Parti danno atto che, per tutti i fini di legge, SMA Torino S.p.A. elegge il proprio domicilio in Torino, c.so XI Febbraio 14, e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. elegge il proprio domicilio in Pinerolo (TO), via Vigone 42.

Capo VI: Norme transitorie e finali

Art. 57 - Scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, per l'esercizio del servizio idrico.

E' fatto obbligo al Gestore - ai sensi dell'art. 35, comma 9, l. n. 448 del 2001, cit., e previa modificazione dei contratti ed atti costitutivi - di provvedere entro il 30 aprile 2005 allo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, per l'esercizio del servizio idrico oggi in proprietà del Gestore, decorso inutilmente il quale la Conferenza dell'Autorità si riserva di adottare le conseguenti determinazioni, che possono giungere anche alla perdita di effetto dell'affidamento della titolarità della gestione del s.i.i.

Art. 58 - Gestioni esistenti.

1. Il Gestore prende atto che esistono nell'ATO 3 gestioni in economia e

gestioni in capo agli enti pubblici appartenenti all'indicato Gruppo n. 2 della deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 108, per le quali l'affidamento della titolarità ha effetto ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente atto, ed alla deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit.

2. Il Gestore prende, altresì, atto che esistono nell'ATO 3 gestioni in concessione e appalto che - ai sensi della deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit. - proseguono sino alla scadenza per le stesse prevista, ed individuata dalle deliberazioni della Conferenza dell'Autorità.

3. Il Gestore prende altresì atto che esistono nell'ATO 3 soggetti proprietari di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali di cui all'art. 113, comma 14, d.lgs. 267/2000, cit., riconosciuti con deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 16 luglio 2003, n. 136, dall'Autorità, che proseguono nella gestione del servizio.

4. Tutte le gestioni sono soggette al coordinamento indicato al successivo art. 60.

Art. 59 - Cessazione delle gestioni esistenti.

Ogni qualvolta cessi, per qualsiasi causa, un preesistente rapporto giuridico di gestione, ovvero qualsiasi gestione attualmente in atto, il Gestore subentra nella gestione alle stesse condizioni indicate nella presente Convenzione e nella deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit.

Art. 60 - Coordinamento gestioni.

1. L'Autorità potrà definire, oltre a quanto già espressamente previsto nel

presente atto e negli atti costituenti parte integrante e sostanziale, con apposite direttive le linee generali per il coordinamento della pluralità di produttori del servizio, indicando modalità e termini per una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione del servizio all'utenza.

2. Il coordinamento di tutte le gestioni nell'ATO 3 ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 13 del 1997, cit., art. 7, comma 5, è svolto dalla SMA Torino S.p.A quale mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.).

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la SMA Torino S.p.A accetta e si assume tutti gli oneri del coordinamento favorendo ogni forma di collaborazione tra i produttori del servizio al fine di assicurare una gestione del s.i.i. improntata a metodologie di forte integrazione.

4. Il Soggetto Coordinatore SMA Torino S.p.A. trasmette ogni 4 (quattro) mesi un rapporto dettagliato in ordine alla realizzazione di tutte le condizioni per l'affidamento della titolarità della gestione del servizio indicate nella deliberazione della Conferenza dell'Autorità n. 173 del 2004, cit., che è soggetto all'approvazione di questa Autorità.

5. La SMA Torino S.p.A. dovrà istituire, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, un Ufficio di coordinamento, adeguato sotto il profilo della competenza professionale ed idoneo all'assolvimento delle obbligazioni e dei compiti di coordinamento e di monitoraggio della gestione previsti nel presente atto e negli atti costituenti parte integrante e sostanziale.

6. Sarà compito del Soggetto Coordinatore procedere all'acquisizione dei dati presso i singoli soggetti produttori del servizio, renderli uniformi e

trasmetterli all'Autorità secondo quanto previsto dal presente atto e dagli atti costituenti parte integrante e sostanziale.

Art. 61 - Ulteriori obblighi di comunicazione.

SMA Torino S.p.A. e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. comunicano all'Autorità entro il 30 giugno 2005 le misure previste per dare attuazione a quanto stabilito all'art. 7, comma V, l.r. n. 13 del 1997, cit., tenendo conto di sue eventuali e successive modificazioni.

Art. 62 - Imposte, tasse, canoni.

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato o dalla Regione, ivi compresi i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, a carico del Gestore le spese relative alla presente Convenzione.

Art. 63 - Disposizione fiscale.

I canoni e i contributi di cui alla presente Convenzione saranno assoggettati o meno ad IVA ai termini di legge.

Art. 64 - Rinvio alla normativa.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti fanno espresso riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Art. 65 - Interpretazione della Convenzione e degli atti costituenti

parte integrante e sostanziale.

In caso di discordanze e/o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente atto e gli atti costituenti parte integrante e sostanziale, si conviene

espressamente che verrà applicata l'interpretazione che risulterà più favorevole all'Autorità, agli Enti locali, ed agli Utenti, ad insindacabile giudizio dell'Autorità medesima.

Art. 66 - Esclusione espressa di responsabilità dell'Autorità.

Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli Utenti, verso gli Organismi preposti al controllo e verso i terzi per ogni aspetto della gestione del s.i.i., nessuno escluso, anche ove svolta in attuazione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o coordinamento dell'Autorità, tenendo sollevati e indenni l'Autorità e gli Enti Locali, nonché gli Amministratori e il personale dipendente da tutti i suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.

Art. 67 - Norma finale.

Si richiamano qui integralmente i seguenti atti:

- il Piano d'ambito, approvato con deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 107, così come adeguato ai nuovi indirizzi della Conferenza dell'Autorità con deliberazione della medesima del 27 maggio 2004, n. 169;
 - il Disciplinare Tecnico Unificato, approvato con deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 108;
 - la Carta del servizio, approvata con deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 6 dicembre 2002, n. 107;
 - la deliberazione della Conferenza dell'Autorità del 27 maggio 2004, n.173;
- che costituiscono tutti parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Letto confermato e sottoscritto a piè di questo atto che consta di fogli 56 e
2 alinee escluse le firme.

AUTORITÀ D'AMBITO N. 3

SMA TORINO S.P.A.

"TORINESE"

(Ing. Paolo Romano)

(Ing. Silvano Bavera)

Torino, li 2/10/2004

Torino, li 2/10/2004

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE

S.p.A

(dr. Erminio Celestino Ribet)

Torino, li

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Edoardo Sortino, Segretario Generale della Provincia di
Torino e dell'Autorità d'ambito, senza l'assistenza di testimoni per
concorde ed espressa rinuncia dei componenti aventi i requisiti di legge e
con il mio consenso, certifico essere vere ed autografe le sovrapposte
firme, nonché le firme apposte a margine dei fogli che accompagnano il
presente atto, dai signori sopra elencati della cui identità personale mi
dichiaro certo, i quali hanno apposto le dette firme in mia presenza in
Torino, c.so Matteotti n. 32 il giorno del mese di *ottobre* dell'anno *2004* e
il del mese di dell'anno.

IL SEGRETARIO GENERALE

(*Edoardo Sortino*)

0527/002_04/BS/bs.doc